



Convenzione
per lo svolgimento di un tirocinio aziendale

Settore (da barrare): ☐ **Servizio** ☐ **Cucina** ☐ **Reception**

tra

la Scuola Provinciale Alberghiera Kaiserhof, con sede in Corso della Libertà 155, 39012 Merano, Tel. 0473 203200, E-mail: lhf.me-kaiserhof@schule.suedtirol.it, Codice Fiscale 91061120217, di seguito denominata "Scuola", nella persona del legale rappresentante pro tempore **Hartwig Gerstgrasser**, nato il 09.07.1969 a Merano, Codice Fiscale GRSHTW69L09F132T

e

l'Azienda/Hotel _____ con sede in
_____, Tel. _____, Indirizzo:

E-mail _____, Partita IVA/Codice Fiscale _____, di
seguito denominata "Azienda", nella persona del legale rappresentante Sig.ra/Sig.
_____, nato/a il _____, a _____, Codice
Fiscale _____

si premette che:

- ai sensi dell'Art. 2 comma 1 lett. a), punto 1) della Legge Provinciale del 12/11/1992, n. 40, "Ordinamento della formazione professionale", la Provincia può realizzare percorsi formativi per l'ottenimento della qualifica professionale, del diploma di formazione professionale e della specializzazione, applicando metodologie didattiche che favoriscono l'apprendimento attraverso l'attività pratica;
- l'Articolo 9 della Legge Provinciale n. 40/1992 contiene disposizioni sull'attuazione dei tirocini aziendali;
- l'Articolo 5 comma 2 della Legge Provinciale del 24 settembre 2010, n. 11, "Il secondo ciclo del sistema educativo provinciale dell'Alto Adige", stabilisce che i percorsi di istruzione per il conseguimento di un attestato di qualifica professionale o di un diploma di formazione professionale si realizzano in diversi contesti di apprendimento e integrano teoria e pratica in un determinato profilo professionale. Inoltre promuovono e sviluppano, attraverso percorsi di apprendimento orientati alla pratica e all'azione, le competenze tecnico-pratiche, personali e sociali. Pertanto, in collaborazione con le aziende si realizzano tirocini e progetti con mansioni lavorative;
- si applicano le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche;
- si ritiene necessario regolare lo svolgimento del tirocinio tra la scuola di formazione professionale e l'azienda mediante un apposito accordo;

e si conviene quanto segue:

L'azienda si impegna ad assumere lo studente/la studentessa _____,
nato/a il _____, per _____ settimane nel periodo dal _____ al _____
per lo svolgimento di un tirocinio.

Il tirocinio deve avere una durata minima di 6 settimane, con 30 giorni lavorativi e 240 ore di lavoro effettivi.

Retribuzione mensile concordata (min. 650,00 – 900,00 €): _____

La Commissione provinciale per l'impiego consiglia un compenso mensile compreso tra 650,00 e 900,00 Euro (Delibera dell'8 febbraio 2023). L'Associazione albergatori e le Scuole alberghiere supportano questa posizione.

Tutor aziendale: _____
(Nome e cognome)

(Numero di telefono)

Tutor scolastico: _____
(Nome e cognome)

lhf.me-kaiserhof@schule.suedtirol.it
(Indirizzo e-mail)

**1. Disposizioni generali sul tirocinio**

- a) Il tirocinio è parte integrante del percorso scolastico e non costituisce un rapporto di lavoro subordinato.
- b) Il tirocinio non può essere svolto presso l'azienda di proprietà dei genitori del tirocinante.
- c) Al tirocinante non è riconosciuto alcun compenso per lo svolgimento del tirocinio.
- d) I tirocinanti sono equiparati ai lavoratori ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
- e) L'azienda è responsabile della sorveglianza degli studenti tirocinanti.
- f) I tirocinanti devono frequentare, prima dell'inizio del tirocinio, i corsi obbligatori in materia di sicurezza sul lavoro previsti dalla normativa vigente.
- g) Il tirocinante è seguito, per quanto riguarda le attività formative e di orientamento, da un tutor interno designato dalla scuola e da un tutor esterno nominato dall'azienda.
- h) Orario di presenza del tirocinante nel luogo del tirocinio: è vietato ai tirocinanti minorenni svolgere attività lavorativa tra le ore 23:00 e le ore 7:00.
- i) L'accordo di tirocinio può essere risolto anticipatamente, in modo consensuale o unilateralmente, in presenza di un giustificato motivo. In ogni caso, è necessaria una consultazione tra i due tutor di riferimento; la risoluzione deve essere motivata e formalizzata per iscritto.

2. Compiti del tutor interno:

- a) Agisce come punto di raccordo tra la scuola e l'azienda.
- b) Supervisiona e verifica il corretto svolgimento del tirocinio da parte del tirocinante.
- c) Mantiene i rapporti con l'azienda, in particolare con il tutor esterno.
- d) Si occupa di eventuali criticità, informando, se necessario, gli organi scolastici competenti.
- e) Al termine del tirocinio, discute con il tirocinante l'esito dell'esperienza formativa.

Compiti del tutor esterno:

- a) Funge da collegamento tra l'azienda e la scuola.
- b) Supporta e assiste il tirocinante durante tutto il periodo del tirocinio.
- c) Fornisce informazioni adeguate sui rischi specifici presenti in azienda.
- d) Verifica il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 20 del Decreto Legislativo n. 81/2008 da parte del tirocinante, segnalando eventuali inadempienze al tutor interno per l'adozione delle misure necessarie.
- e) Pianifica e organizza le attività previste dal programma formativo, anche collaborando con altri dipendenti aziendali.
- f) Controlla la presenza del tirocinante e il regolare svolgimento del tirocinio.
- g) Valuta le competenze acquisite dal tirocinante e trasmette la valutazione alla scuola.
- h) Monitora l'attuazione del programma formativo in relazione alla classe e al profilo professionale dello studente.

3. Obblighi dei tirocinanti

- a) Presentarsi puntualmente e regolarmente sul luogo del tirocinio, rispettando l'orario previsto.
- b) Svolgere le attività previste dal programma formativo personale.
- c) Rispettare le norme, le istruzioni e i regolamenti interni in materia di sicurezza sul lavoro e igiene.
- d) Mantenere la riservatezza su informazioni relative ai processi produttivi e ai prodotti aziendali apprese durante il tirocinio.
- e) Seguire le indicazioni del tutor e rivolgersi a lui/lei per eventuali domande o problemi.
- f) Attenersi alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.
- g) Mantenere un comportamento adeguato e rispettoso nei confronti delle persone e dell'azienda.
- h) Comunicare tempestivamente al tutor esterno e alla scuola eventuali assenze; le ore, i giorni o le settimane di assenza devono essere recuperati.

4. Assicurazione

Il tirocinante è coperto, durante il periodo di tirocinio, dall'assicurazione contro gli infortuni scolastici. In caso di infortunio, l'azienda è tenuta a informare tempestivamente la scuola, affinché la denuncia possa essere presentata alla compagnia assicurativa o all'I.N.A.I.L. entro i termini previsti (48 ore).

I danni eventualmente causati dal tirocinante all'azienda o a terzi durante il tirocinio sono coperti dall'assicurazione di responsabilità civile della Provincia. Tuttavia, in caso di dolo o colpa grave da parte del tirocinante, la Provincia si riserva il diritto di rivalersi sullo stesso o sui suoi responsabili legali.

Avvio del tirocinio

Il tirocinio potrà iniziare solo dopo la sottoscrizione del presente accordo da parte di tutte le parti interessate.

Firma del tirocinante maggiorenne o, in caso di minorenne, del rappresentante legale

Firma del rappresentante legale dell'azienda

Firma del direttore della scuola professionale alberghiera

(Unterschrift)

(firma + timbro aziendale)

(firma + timbro istituzionale)

La scuola nomina l'azienda responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679. Oggetto del trattamento sono i dati personali e le categorie particolari di dati personali degli studenti necessari per lo svolgimento del tirocinio, come nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, codice fiscale e eventuali informazioni relative allo stato di salute. Il trattamento è effettuato in formato cartaceo ed elettronico, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente.

Il responsabile del trattamento è tenuto al rispetto degli obblighi sanciti dall'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, garantendo misure di sicurezza informatiche e organizzative adeguate a tutelare la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati trattati.